



# ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina

Tf: 090685800 - Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837

e-mail: [meis00900p@istruzione.it](mailto:meis00900p@istruzione.it) – Pec: [meis00900p@pec.istruzione.it](mailto:meis00900p@pec.istruzione.it) - web: [www.istitutoperioreminutoli.edu.it](http://www.istitutoperioreminutoli.edu.it)

---

Circolare n. 446 del 29.3.2022

Ai Docenti  
Agli Alunni  
Ai Genitori  
Ai Collaboratori di Staff  
Al DSGA  
Ai Referenti Covid  
Al RSPD  
Al Personale ATA  
Alla RSU  
Al Consiglio di Istituto

Oggetto: Nuovo decreto Covid – Indicazioni operative – Seguito circolare n. 441 del 28.3.2022

Facendo seguito alla circolare n. 441 del 28.3.2022 inerente l’oggetto, si pubblica in allegato la circolare MIUR n. 620 del 28.3.2022 avente ad oggetto “obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”. Di fatto la circolare MIUR conferma l’interpretazione da noi data al Decreto – legge con la circolare n. 441, ma aggiunge alcune specificazioni soprattutto sull’utilizzo del personale docente non vaccinato che è utile portare a conoscenza di tutti. In particolare si riportano alcuni passaggi degni di nota:

1. *“L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento)” a carico del personale scolastico e fino al 15.6.2022;*
2. *“Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente*

*inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4. Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.”*

3. *“Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.”*
4. *“Si evidenzia che per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.”*

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Pietro Giovanni La Tona**  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art 3 del D. Lgs n. 39/1993